



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



**CONVENZIONE QUADRO PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI
PRESSO AZIENDE/ENTI – n. 51/2019**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

- **l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, in prosieguo denominata "Università", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Cracovia 50, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS) il 27/02/1959, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Cracovia, snc, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21.07.1999 e 26.07.1999;

e

l'Agenzia per l'Italia Digitale in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", cod. fiscale n. 97735020584 Settore Attività (Codice Ateco): Pubblica amministrazione; indirizzo posta elettronica certificata: protocollo@pec.agid.gov.it, n. dipendenti assunti a tempo indeterminato: 110, con sede legale in Via Liszt 21, in persona del Legale rappresentante Teresa Alvaro nata a Laureana di Borrello il 16/10/1954, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Azienda/Ente.

ART. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98 - n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

ART. 2 – Limiti numerici

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

ART. 3 - Modalità di formalizzazione

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.



ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica. Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

ART. 5 – Garanzie assicurative

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 6 - Clausola di riservatezza

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato sanciti dal Titolo II art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento europeo UE 679/2016.

ART. 8 – Durata, proroga e recesso

La presente convenzione ha **validità dal 02/05/2019 al 30/04/2021** e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 9 – Dichiarazione delle parti e foro competente

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
Il Rettore (Prof. Giuseppe Novelli)

Firmato digitalmente

PER L'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Legale Rappresentante (Teresa Alvaro)

Firmato digitalmente